



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott.	GIOVANNI COPPOLA	Presidente
dott.	VINCENZO LO PRESTI	Consigliere
dott.	TOMMASO BRANCATO	Consigliere
dott.	VALTER DEL ROSARIO	Consigliere- relatore
dott.	GUIDO PETRIGNI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.118/A/2017

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. **5285** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia avverso:

- 1) **T. F.**, nato a ...Omissis... il ...Omissis..., ivi residente in via ...Omissis..., difeso dall'avv. Mario Caldarera (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Laura Castiglione, in via Sammartino, n.2, Palermo);
- 2) **M. B. C.**, nato a ...Omissis... il ...Omissis..., residente a ...Omissis..., in via ...Omissis..., difeso dagli avvocati Nazareno Saitta e Fabio Saitta (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Andrea Piazza, in via G. Ventura, n.4, Palermo);
- 3) **G. G.**, nato a ...Omissis... il ...Omissis..., residente a

...Omissis..., in via ...Omissis..., difeso dall'avv. Maurizio Igor Germanà (con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via San Sebastiano, n.14, Messina);

4) **G. S.**, nato a ...Omissis... il ...Omissis..., residente a ...Omissis..., in via ...Omissis..., difeso dall'avv. Salvatore Versaci (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Marcello Montalbano, in via Santorre di Santarosa, n.1, Palermo);

5) **N. P. P.**, nato a ...Omissis... l'...Omissis..., residente a ...Omissis..., in ...Omissis..., difeso dall'avv. Giovanni Monforte (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Rosario Loria, in corso Calatafimi, n.530, Palermo), che ha, a sua volta, proposto appello incidentale;

6) **P. A.**, nato a ...Omissis... il ...Omissis..., residente a ...Omissis..., in ...Omissis..., difeso dall'avv. Giovanni Monforte (con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Rosario Loria, in corso Calatafimi, n.530, Palermo), che ha, a sua volta, proposto appello incidentale;

7) **C. S.**, nato a ...Omissis... l'...Omissis..., residente a ...Omissis..., in ...Omissis...;

8) **M. M.**, nata a ...Omissis... il ...Omissis..., ivi residente in via ...Omissis...;

9) **N. F.**, nato a ...Omissis... il ...Omissis..., ivi residente in via ...Omissis...;

10) **P. M. G.**, nata a ...Omissis...il ...Omissis..., ivi residente in via ...Omissis...;

11) **P. G.**, nato ad ...Omissis...il ...Omissis..., residente ad ...Omissis..., in via ...Omissis...;

12) **Z. A.**, nata a ...Omissis... il ...Omissis..., residente a ...Omissis..., in via ...Omissis...;

per ottenere la riforma della sentenza n.1027/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 11.9.2014;

visti tutti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza dell'11 luglio 2017 il consigliere relatore dott. Valter Del Rosario, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Rachele Aronica e gli avvocati: Mario Caldarera per T. F. e (su delega dell'avv. Giovanni Monforte) per N. P. P. e P. A.; Alfonso Sorge (su delega dell'avv. Maurizio Igor Germanà) per G. G.; Andrea Piazza (su delega degli avvocati Fabio e Nazareno Saitta) per M. B. C.; non comparso il difensore di G. S.; non costituiti in grado d'appello i sig.ri C. S., M. M., N. F., P. M. G., P. G. e Z. A..

FATTO

Con la sentenza n.1027/2014 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana s'è pronunciata in ordine all'azione di responsabilità amministrativa, che era stata esercitata dalla Procura Regionale a carico di:

T. F. (rettore dell'Università degli Studi di Messina),

G. G. (preside della Facoltà di Veterinaria del medesimo Ateneo),

M. B. C., G. S., N. P. P., P. A., C. S., M. M., N. F., P. M. G., P. G. e

Z. A. (docenti ivi in servizio nonchè componenti del Consiglio della

Facoltà di Veterinaria),

ai quali il P.M. contabile aveva contestato gravi illiceità, connotate da dolo intenzionale, da essi compiute con l'obiettivo di vanificare l'esito della procedura concorsuale, che era stata espletata per la copertura di un posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria dell'Università degli Studi di Messina.

In particolare, secondo il P.M. contabile:

tutti i soggetti sopra elencati avevano, nell'ambito di un disegno criminoso unitario, abusato (sia pur con diverse modalità e gradazioni) delle qualifiche rivestite in seno all'Ateneo e dei poteri correlati alle loro funzioni, al fine d'impedire la dovuta assegnazione del predetto posto di professore associato al dott. F. S. (dichiarato idoneo dalla commissione esaminatrice) e conseguentemente salvaguardare, sia pure in maniera indiretta, gli interessi di F. M. (figlio del prof. B. M.), che era stato, invece, dichiarato inidoneo; in pratica, cercando d'impedire, sulla base di motivazioni giuridicamente pretestuose ed inconsistenti, l'assunzione del dott. S., s'intendeva lasciare scoperto il posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria, onde consentire l'effettuazione di future manovre volte a favorire, in occasione di un nuovo concorso, l'assegnazione del posto al figlio del prof. M. (operazione che non aveva avuto buon esito nell'ambito della procedura selettiva già espletata, in quanto il medesimo candidato era stato bocciato).

Le trame volte ad impedire l'assegnazione del posto al dott. S. erano

riuscite, però, soltanto a procrastinare, per circa un anno, la nomina del medesimo, in quanto il T.A.R. di Catania (ripetutamente adito dall'interessato) aveva dichiarato l'illegittimità delle deliberazioni che, di volta in volta, erano state emesse dal Consiglio di Facoltà in pregiudizio dei suoi interessi, imponendone, alla fine, l'assunzione in servizio (formalmente avvenuta in data 3.8.2007), salvo il diritto al risarcimento dei danni ingiustamente subiti.

Il P.M. contabile evidenziava, inoltre, che tale vicenda era stata oggetto di lunghe e complesse indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Messina, che s'erano articolate essenzialmente, oltre che nella disamina della pertinente documentazione amministrativa, nell'effettuazione di numerose intercettazioni telefoniche e nell'acquisizione delle dichiarazioni rese da vari testimoni e persone informate sui fatti.

All'esito di tali indagini, erano stati rinviati a giudizio per i reati di "concorso in tentata concussione continuata" (artt. 110, 81 cpv., 56 e 317 del c.p.) e di "concorso in abuso d'ufficio" (artt. 110 e 323 del c.p.):

il prof. M. B. C., il quale, al fine di favorire il proprio figlio F. e di fargli ottenere, in qualsiasi modo, l'assegnazione del posto di professore associato, aveva dapprima cercato d'influire pesantemente (anche con esplicite minacce di ritorsioni) sull'operato di un membro (il prof. C.) della commissione esaminatrice, aveva poi manovrato per far invalidare il concorso ed, infine, non essendo riuscito in tali intenti, aveva avviato un'assidua "opera di proselitismo" nei riguardi di

numerosi componenti del Consiglio della Facoltà di Veterinaria, onde condizionare le decisioni di tale Organo (alle cui sedute egli, peraltro, si asteneva formalmente dal partecipare), in modo da impedire che il posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria fosse assegnato al dott. S. (candidato dichiarato idoneo dalla commissione esaminatrice e rimasto unico legittimo aspirante alla nomina, dopo che la dott.ssa S. C., anch'essa dichiarata idonea, aveva accettato analogo incarico di docenza conferitole dall'Università di Pisa);

il rettore T. F., il quale, agendo in piena consonanza con il prof. M., aveva anch'egli dapprima, nella fase d'espletamento della procedura concorsuale, cercato (senza successo) d'influire pesantemente sull'operato del prof. C., membro della commissione esaminatrice, e poi (una volta che il figlio del M. era stato bocciato) s'era impegnato alacramente nell'opera di proselitismo nei riguardi di numerosi componenti del Consiglio della Facoltà di Veterinaria, onde condizionare dall'esterno le decisioni di tale Organo (alle cui sedute egli non poteva partecipare, non avendone diritto) in conformità agli illeciti "desiderata" del M..

La Procura della Repubblica di Messina aveva, inoltre, chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio per il reato di "concorso in abuso d'ufficio": del prof. G. G. (preside della Facoltà di Veterinaria), che aveva agito come "longa manus" del rettore T. nonché in piena consonanza con il M., influenzando (mediante un'opera di assiduo proselitismo svolta nei riguardi dei componenti dell'Organo a lui più vicini) sulle decisioni del

Consiglio di Facoltà per orientarle in pregiudizio del dott. S.; d'altro canto, la circostanza che il preside G. si fosse formalmente astenuto nelle occasioni in cui il Consiglio di Facoltà avrebbe, invece, dovuto uniformarsi alle pronunzie del T.A.R. di Catania favorevoli allo S. confermava il suo atteggiamento connotato da mala fede;

del prof. G. S., che, in veste di "fedelissimo" del prof. M. B., aveva partecipato con inesauribile zelo alla sistematica opera di proselitismo, finalizzata ad influire sulle deliberazioni del Consiglio di Facoltà, in modo da orientarle in pregiudizio del dott. S., uniformando, altresì, in tali sensi le proprie scelte in occasione delle deliberazioni assunte dal predetto Organo;

dei professori N. e P., che, aderendo alle pressanti sollecitazioni loro rivolte, non solo avevano partecipato attivamente alle "riunioni ristrette", indette dal M. e dai suoi sodali per concordare gli orientamenti da seguire, in pregiudizio dello S., durante le sedute del Consiglio di Facoltà, ma s'erano anche resi promotori, rispettivamente, nelle sedute del 15.11 e del 23.11.2006, dell'approvazione di due deliberazioni, aventi finalità ingiustificatamente "dilatatorie" dell'urgente soluzione da dare alla problematica della copertura del posto di professore associato;

dei professori C., M., N., P., P.e Z., che, sia pur assumendo ruoli più marginali, avevano, comunque, consapevolmente condiviso le finalità sottese alle illecite manovre ordite a danno dello S. ed avevano, di conseguenza, conformato i loro comportamenti e le loro scelte in occasione delle sedute del Consiglio di Facoltà.

Il P.M. contabile riferiva, altresì, che il procedimento penale promosso in relazione a tale assai inquietante vicenda non aveva avuto un decorso unitario.

Infatti, gli imputati M., N. e P. avevano scelto d'essere giudicati con il "rito abbreviato", definito in primo grado con la sentenza n.614/2008 del Tribunale di Messina, confermata dalla Corte d'Appello di Messina con la sentenza n.226/2012 e dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.21976/2013, con cui i medesimi erano stati definitivamente riconosciuti colpevoli del reato di "concorso in abuso d'ufficio".

Gli imputati T., M., G., G., N., P., P., C. e Z. avevano, invece, optato per il rito ordinario, che, all'epoca in cui il P.M. contabile aveva esercitato l'azione di responsabilità amministrativa, risultava essere stato definito in primo grado con la sentenza del Tribunale di Messina n.277/2013 (oggetto d'appello), che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di "concorso in abuso d'ufficio" (il T. ed il M. anche del reato di "concorso in tentata concussione continuata").

Ciò premesso, la Procura della Corte dei Conti sosteneva che la vicenda sopra sinteticamente descritta aveva cagionato:

da un lato, un danno patrimoniale indiretto, ammontante ad € 47.164,46, pari alla somma di denaro che l'Università di Messina aveva dovuto versare al dott. S., a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'ingiustificato ritardo con cui era stato assunto in servizio in qualità di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria;

da un altro lato, un danno diretto da disservizio, quantificabile, in via equitativa, in € 40.000,00, correlato alle ripercussioni negative sulla funzionalità della Facoltà di Veterinaria e sulla qualità delle prestazioni didattiche e scientifiche erogate all'utenza, che erano derivate dalle illecite trame che avevano impedito, per un lasso di tempo ragguardevole (circa un anno), la copertura del predetto posto di professore associato.

Ritenendo, quindi, sussistente una fattispecie di responsabilità amministrativa di tipo plurisoggettivo, caratterizzata dal dolo intenzionale ravvisabile nei comportamenti tenuti da tutti i soggetti implicati nella vicenda, il P.M. contabile chiedeva la loro condanna in solido al pagamento, in favore dell'Università degli Studi di Messina, della complessiva somma di € 87.164,46.

Fermo restando, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, della L. n.20/1994 (essendosi in presenza di comportamenti dolosi), il vincolo di solidarietà passiva in favore dell'Amministrazione danneggiata, la Procura reputava, comunque, necessario sottolineare, ai fini della ripartizione del complessivo onere risarcitorio nell'ambito dei rapporti interni tra i vari soggetti, che:

i principali attori della vicenda erano stati indubbiamente il prof. M. B. ed il rettore T., che avevano ricoperto i ruoli di promotori, istigatori e coordinatori, sovente rimasti dietro le quinte, delle trame illecite sopra illustrate, ai quali, pertanto, andava imputato un maggiore onere risarcitorio, pari ad € 30.000,00 complessivi, da ripartirsi tra loro in quote uguali;

ruoli intermedi, ma comunque notevolmente significativi, erano stati ricoperti dal preside G. e dai professori G., N. e P., soggetti rivelatisi assai solerti nel prodigarsi al fine di garantire il buon esito delle illecite manovre ordite avverso il dott. S., ai quali, pertanto, andava imputato un onere risarcitorio pari ad € 40.000,00 complessivi, da ripartirsi tra loro in quote uguali;

ruoli sostanzialmente più marginali erano stati ricoperti dai docenti C., M., N., P., P.e Z., ai quali, dunque, andava imputato un onere risarcitorio minore, pari ad € 17.164,46 complessivi, da ripartirsi tra loro in quote uguali.

* * * * *

Con la sentenza n.1027/2014 la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana:

riteneva fondate e condivisibili le argomentazioni con cui il T.A.R. di Catania aveva censurato i provvedimenti amministrativi emessi dal Consiglio della Facoltà di Veterinaria in pregiudizio del dott. S.;

sosteneva che i provvedimenti formalmente adottati dal Consiglio di Facoltà avevano costituito la causa diretta ed esclusiva del danno patrimoniale, che era stato patito dall'Università di Messina per effetto dell'avvenuto versamento allo S. della somma di € 47.164,46, a titolo di risarcimento (disposto dal T.A.R. di Catania) per l'ingiustificato ritardo con cui gli era stato assegnato il posto di professore associato.

Ciò premesso, il Giudice di primo grado affermava che, essendo l'emanazione di tali illegittimi provvedimenti imputabile solamente ai

singoli membri del Consiglio di Facoltà, che, di volta in volta, avevano espresso voto favorevole alla loro approvazione, doveva escludersi qualsiasi concreta responsabilità per danno erariale sia del rettore T. (in quanto non facente parte del Consiglio della Facoltà di Veterinaria) sia del prof. M. (che non aveva partecipato alla votazione di alcuno dei provvedimenti in questione).

Per quanto riguarda gli altri soggetti convenuti in giudizio (ossia il preside G. ed i professori G., N., P., C., M., N., P., P.e Z.), il Giudice di primo grado reputava loro imputabile una responsabilità di tipo parziario, da rapportarsi al ruolo che, di volta in volta, era stato da ciascuno di essi svolto in occasione dell'approvazione della singola deliberazione del Consiglio di Facoltà.

Relativamente all'individuazione dell'elemento psicologico che aveva caratterizzato i comportamenti del preside G. e degli altri docenti da ultimo citati, il Giudice di primo grado sosteneva che, nel mentre risultava giuridicamente insuperabile il vincolo scaturente dal giudicato penale ormai formatosi nei riguardi della M., del N.e della P. (a carico dei quali era stata ravvisata la sussistenza del dolo intenzionale, tipico del reato di "concorso in abuso d'ufficio"), non incombeva sul Giudice contabile alcun vincolo analogo in sede di disamina delle posizioni del preside G. e dei professori G., C., P., N., P. e Z. (nei confronti dei quali il procedimento penale era stato definito, in primo grado, con la sentenza di condanna n.277/2013, emessa dal Tribunale di Messina, decisione che era stata, però, da essi ritualmente appellata).

In tale contesto, quindi, non ravvisando (in sede di disamina delle risultanze delle indagini penali, basate essenzialmente sull'effettuazione di intercettazioni telefoniche e sull'acquisizione di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e da testimoni) adeguati elementi di prova del dolo intenzionale (che, secondo il P.M. contabile, aveva, invece, connotato anche i comportamenti tenuti dal preside G. e dai docenti G., C., P., N., P. e Z.), il Giudice di primo grado dichiarava che ai medesimi potevano essere contestati soltanto profili di colpa grave e, comunque, limitatamente a quei provvedimenti del Consiglio di Facoltà che essi avevano contribuito a far approvare.

Sulla scorta di tale complesso di argomentazioni, la Sezione di primo grado:

assolveva da ogni addebito il rettore T. ed il prof. M.;

condannava, in regime di responsabilità parziaria (e, quindi, senza il vincolo di solidarietà passiva, invocato dal P.M. contabile), il preside G. ed i docenti G., C., P., N., P., Z., M., N. e P. al pagamento in favore dell'Università di Messina di modeste quote (rapportate al numero di deliberazioni del Consiglio di Facoltà, che ciascuno di essi aveva contribuito a far approvare) del danno indiretto patito dall'Ateneo per effetto di quanto versato al dott. S..

In particolare, il Giudice di primo grado addebitava:

€ 609,21 al G.;

€ 1.882,25 al G.;

€ 2.177,03 al C.;

€ 1.118,64 al P.;

€ 2.177,03 al N.;

€ 2.177,03 al P.;

€ 1.862,60 alla Z.;

€ 1.862,60 alla M. (con l'aggiunta di € 2.000,00 per il risarcimento del danno arrecato all'immagine dell'Ateneo, che le era stato contestato dal P.M. contabile, in considerazione della definitiva condanna da lei riportata in sede penale per il reato di concorso in abuso d'ufficio);

€ 1.882,25 al N.(con l'aggiunta di € 2.000,00 per il risarcimento del danno arrecato all'immagine dell'Università, che gli era stato contestato dal P.M. contabile, in considerazione della definitiva condanna da lui riportata in sede penale per il reato di concorso in abuso d'ufficio);

€ 1.451,42 alla P. (con l'aggiunta di € 2.000,00 per il risarcimento del danno arrecato all'immagine dell'Ateneo, che le era stato contestato dal P.M. contabile, in considerazione della definitiva condanna da lei riportata in sede penale per il reato di concorso in abuso d'ufficio).

La Sezione di primo grado rigettava, infine, la domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno da disservizio, ritenendolo non adeguatamente provato ed, in ogni caso, ormai prescritto, per quanto riguardava specificamente il N. ed il P. (unici soggetti che avevano formalmente sollevato la relativa eccezione).

* * * * *

Avverso la sentenza n.1027/2014 ha proposto appello la Procura regionale, sostenendo, in primo luogo, che la Sezione di primo

grado:

avrebbe disapplicato i principii generali disciplinanti la fattispecie del concorso di più persone nella commissione di illeciti amministrativo-contabili;

avrebbe erroneamente valutato i fatti di causa e le relative prove disponibili, pervenendo così ad un ingiustificato disconoscimento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'articolata fattispecie dannosa plurisoggettiva, che era stata contestata dal P.M. a tutti i soggetti citati in giudizio.

A tal proposito, la Procura ha sottolineato che per potersi configurare una responsabilità amministrativa di tipo concorsuale:

non è affatto indispensabile la materiale partecipazione di ciascun soggetto alla formale adozione del provvedimento amministrativo illegittimo e non viene ad assumere significativa rilevanza neppure la sussistenza o meno della giuridica competenza ad emanare tale atto; occorre, invece, che siano stati posti in essere comportamenti che, sia pur "ab externo", abbiano concretamente influito in maniera efficiente e determinante, anche soltanto sotto il profilo psicologico, sui funzionari pubblici che hanno formalmente adottato il provvedimento amministrativo illegittimo e foriero di danno erariale.

Pertanto, nel caso in cui l'emanazione di un atto illegittimo sia riconducibile alle decisioni adottate da un Organo collegiale, la norma finalizzata a limitare la responsabilità amministrativa a carico dei soli componenti che abbiano espresso voto favorevole all'approvazione del provvedimento non può ritenersi, in sé e per sé,

idonea ad escludere profili di responsabilità di quegli altri soggetti pubblici, anche esterni al Collegio, che abbiano tenuto comportamenti eziologicamente influenti sull'articolarsi della vicenda produttiva di danno, avendo orientato in maniera preponderante le concrete scelte compiute dai componenti dell'Organo.

Ciò premesso, la Procura ha affermato che la Sezione di primo grado, disattendendo tali basilari principii, aveva avuto una visione assai parziale e riduttiva della complessa fattispecie sottoposta al suo esame, pervenendo così ad esiti abnormi e sinanche paradossali in sede di risoluzione di alcune fondamentali problematiche.

In pratica, tale visione parziale e riduttiva:

aveva determinato una disarticolazione del disegno illecito, che appariva, invece, chiaramente essere stato unitariamente perseguito da tutti i soggetti citati in giudizio, ed aveva, quindi, scompaginato le tessere del mosaico della complessiva ricostruzione dei fatti, effettuata dal P.M. contabile anche sulla scorta delle inequivocabili risultanze delle indagini svolte in sede penale;

aveva condotto il Giudice di primo grado ad ignorare o perlomeno a sottovalutare ingiustificatamente i motivi reconditi, gli interessi occulti e gli obiettivi di fondo, che avevano concretamente ispirato l'ideazione delle trame illecite e guidato la loro attuazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda;

aveva inopinatamente indotto a degradare a "concorso colposo" l'elemento psicologico, che il P.M. aveva, invece, qualificato come "dolo unitario di compartecipazione", avendo evidenziato che tutti i

soggetti implicati nella losca vicenda (e non soltanto la M., il N. e la P., ormai definitivamente condannati in sede penale per “concorso in abuso d’ufficio”) si erano consapevolmente e deliberatamente adoperati per la buona riuscita delle manovre finalizzate ad impedire l’assegnazione al dott. S. del posto di professore associato, e ciò al fine di salvaguardare eventuali future “chances” del figlio del potente prof. M.;

aveva spinto il Giudice di primo grado a focalizzare la propria attenzione esclusivamente sui verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà e sui comportamenti che risultavano essere stati ufficialmente tenuti dai suoi componenti, in occasione delle votazioni sulle singole deliberazioni poste all’ordine del giorno, e, quindi, ad ignorare inopinatamente le trame che erano state ordite “dietro le quinte”, così come disvelate dalle numerose intercettazioni telefoniche e dalle dettagliate dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del procedimento penale.

In pratica, per effetto di tale distorta e riduttiva visione della complessiva vicenda, la Sezione di primo grado:

era pervenuta alle ingiuste assoluzioni del rettore T. e del prof. M., ossia proprio di coloro che risultavano essere stati gli ideatori, i promotori ed i coordinatori delle manovre illecite a danno del dott. S.; aveva erroneamente sottovalutato i ruoli concretamente svolti dal preside G. e da quei docenti (quali il G., il N., il P. ecc.) che s’erano maggiormente impegnati nell’opera di assiduo proselitismo nei confronti dei colleghi, finalizzata ad orientare le scelte del Consiglio

di Facoltà in senso sfavorevole al dott. S..

In tale ottica, il P.M. ha sostenuto che, ove il Giudice di primo grado avesse ponderatamente vagliato il copioso materiale probatorio (costituito da molteplici intercettazioni telefoniche, numerose dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, dettagliate testimonianze ecc.) acquisito nel corso del procedimento penale ed ampiamente illustrato nella sentenza n.277/2013 del Tribunale di Messina, sarebbe indubbiamente pervenuto a conclusioni ben diverse da quelle esposte nella sentenza n.1027/2014.

Proseguendo nell'esposizione delle proprie doglianze, la Procura ha contestato anche il rigetto, da parte della Sezione di primo grado, della domanda risarcitoria inerente il danno da disservizio, la cui sussistenza sarebbe indubitabile.

Infatti, anche a prescindere da altre considerazioni, appare del tutto evidente che, a causa del notevole ed ingiustificato ritardo con cui s'era proceduto alla copertura del posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria, nell'ambito dell'Università di Messina era, sia pur temporaneamente, venuta a mancare la prestazione di un importante servizio didattico e scientifico (che avrebbe dovuto essere fornito dal docente vincitore della procedura selettiva), che lo stesso Ateneo aveva reputato indispensabile all'epoca in cui aveva bandito il concorso.

Ciò aveva comportato inevitabilmente una minore funzionalità della Facoltà di Veterinaria nonché il mancato conseguimento, durante un periodo temporale abbastanza lungo, delle preventivate finalità

d'interesse pubblico, con conseguente insorgenza di un danno economicamente valutabile.

Il P.M. ha, conclusivamente, chiesto che:

previa riforma della sentenza n.1027/2014, sia riconosciuta la sussistenza di una fattispecie di responsabilità amministrativa plurisoggettiva, caratterizzata da comportamenti connotati da dolo intenzionale, tenuti da tutti i soggetti citati in giudizio per il conseguimento di uno scopo unitario illecito;

costoro siano conseguentemente condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'Università degli Studi di Messina, della complessiva somma di € 87.164,46, di cui: € 47.164,46 a titolo di risarcimento del danno indiretto (corrispondente a quanto l'Amministrazione aveva dovuto versare al dott. S.) ed € 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno da disservizio, fermi restando, ai fini della ripartizione del complessivo onere risarcitorio nell'ambito dei rapporti interni tra i vari soggetti, i criteri già enunziati nell'originario atto di citazione in giudizio.

* * * * *

In prossimità dell'udienza del 25.6.2015, fissata per la trattazione dell'appello proposto dalla Procura, si costituivano in giudizio:

il rettore T. F., difeso dall'avv. Caldarera;

il prof. M. B. C., difeso dagli avvocati Nazareno e Fabio Saitta;

il preside G. G., difeso dall'avv. Maurizio Igor Germanà;

il prof. G. S., difeso dall'avv. Salvatore Versaci;

i professori N. P. P. e P. A., difesi dall'avv. Giovanni Monforte, i quali,

a loro volta, proponevano appello incidentale avverso la sentenza n.1027/2014, al fine d'ottenere la riforma nella parte in cui la Sezione di primo grado, disattendendo le argomentazioni difensive da essi addotte, li aveva condannati a pagare all'Università di Messina la somma di € 2.177,03 ciascuno.

Non si costituivano, invece, i sig.ri C. S., M. M., N. F., P. M. G., P. G. e Z. A..

Preliminarmente, tutti i soggetti costituiti evidenziavano che la sentenza n.277/2013, emessa nei loro confronti dal Tribunale penale di Messina, era stata da essi tempestivamente appellata, ragion per cui, considerato che l'azione di responsabilità per danno erariale era stata promossa a loro carico dal P.M. contabile sulla scorta essenzialmente delle risultanze emerse nel corso del procedimento penale, appariva necessaria la sospensione del giudizio di responsabilità amministrativa, in attesa della definitiva conclusione di quello penale.

Nel merito, T. F. sosteneva che, a prescindere dalle manovre illecite che, secondo la Procura, sarebbero state (anche) da lui poste in essere per favorire il figlio del prof. M., durante la fase d'espletamento della procedura concorsuale per la copertura del posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria, egli, dopo la conclusione di tale procedura selettiva (che aveva visto dichiarati idonei i dottori S. e C. e bocciato il figlio del M.), nella sua qualità di rettore, si sarebbe comportato in maniera corretta ed imparziale, non avendo assunto concrete iniziative per impedire

od ostacolare la nomina del dott. S. (unico soggetto rimasto in lizza, dopo l'avvenuta opzione della dott.ssa C. per l'incarico offertole da altro Ateneo) e non essendosi mai adoperato per influire "ab externo" sulle deliberazioni di competenza del Consiglio della Facoltà di Veterinaria (che, secondo la Procura, avevano inteso lasciare scoperto il predetto posto di docente, al fine di salvaguardare future "chances" del figlio del M.).

In sostanza, secondo il T., non vi sarebbero concreti elementi di prova né per sostenere che egli avesse ordito, in consonanza con il M. e con la fattiva cooperazione di altri docenti, trame illecite né per affermare che le manifestazioni delle sue "personali opinioni" su tale peculiare vicenda avessero influito in maniera efficiente e determinante sugli orientamenti seguiti dai vari componenti del Consiglio di Facoltà, in pregiudizio dei legittimi interessi vantati dallo S..

Il T.chiedeva, pertanto, che l'appello proposto dalla Procura avverso la sentenza n.1027/2014 fosse respinto, sia per quanto riguarda il danno patrimoniale indiretto, non sussistendo alcun effettivo e comprovato nesso causale tra i suoi comportamenti ed il nocumento subito dall'Università per effetto del risarcimento che essa aveva dovuto corrispondere allo S., sia per quanto concerne il danno da disservizio, la cui sussistenza, peraltro, non sarebbe stata adeguatamente dimostrata dal P.M. contabile.

A sua volta, il prof. M. B. C. sosteneva che i fatti illeciti e dannosi prospettati dalla Procura sarebbero stati imputabili esclusivamente a

quei componenti del Consiglio della Facoltà di Veterinaria che avevano formalmente approvato le deliberazioni, poi censurate dal T.A.R. di Catania, volte ad impedire l'assunzione in servizio del dott. S..

In tale contesto, quindi, non avendo egli mai partecipato alle sedute del Consiglio di Facoltà in cui erano state approvate le predette deliberazioni, i comportamenti asseritamente illeciti, che, secondo la Procura, sarebbero stati da lui posti in essere, al fine di favorire a tutti i costi il proprio figlio F. e salvaguardarne future "chances", non avrebbero assunto alcuna concreta efficienza causale nella produzione del danno erariale, che era stato patito dall'Università per effetto del risarcimento corrisposto al dott. S..

Anche il M. chiedeva, conclusivamente, che l'appello proposto dalla Procura avverso la sentenza n.1027/2014 fosse respinto, sia per quanto riguarda il danno patrimoniale indiretto sia per quanto concerne quello da disservizio, che il P.M. contabile non avrebbe, comunque, provato né nell'<an> né nel <quantum>.

Il prof. G. G. (che, all'epoca dei fatti di causa, ricopriva la carica di preside della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Messina) sosteneva che la Procura non aveva tenuto ben distinti i comportamenti tenuti dai vari soggetti coinvolti nella complessa vicenda in questione, che, peraltro, non appariva affatto configurabile come una "fattispecie illecita unitaria plurisoggettiva".

A tal proposito, il G. evidenziava che i comportamenti da lui tenuti, sia in qualità di preside che di componente del Consiglio di Facoltà,

sarebbero stati improntati a correttezza ed imparzialità, non avendo egli assunto concrete iniziative per impedire la nomina del dott. S. e non essendosi egli neppure adoperato per influire (in senso sfavorevole per lo S.) sulle deliberazioni di competenza del Consiglio della Facoltà di Veterinaria.

Anche il prof. G. chiedeva, conclusivamente, che l'appello proposto dalla Procura avverso la sentenza n.1027/2014 fosse respinto, sia per quanto riguarda il danno patrimoniale indiretto sia per quanto concerne quello da disservizio, che il P.M. contabile non avrebbe, comunque, adeguatamente provato né nell'<an> né nel <quantum>.

Anche il prof. G. S. chiedeva il rigetto dell'appello proposto dalla Procura, adducendo argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle formulate dal G..

Come sopra accennato, i professori N. P. P. e P. A., oltre a chiedere il rigetto del gravame proposto dalla Procura, inoltravano, a loro volta, appello incidentale avverso la sentenza n.1027/2014, al fine d'ottenere la riforma nella parte in cui la Sezione di primo grado li aveva condannati a pagare all'Università di Messina la somma di € 2.177,03 ciascuno, a titolo di risarcimento "pro quota" del danno indiretto patito dall'Ateneo.

A tal proposito, il N. ed il P. sostenevano che il Giudice contabile di primo grado avrebbe acriticamente ritenuto condivisibili le conclusioni cui era pervenuto il T.A.R. di Catania, nel censurare le deliberazioni emesse dal Consiglio di Facoltà in pregiudizio del dott. S..

Tali deliberazioni, infatti, ad avviso del N. e del P., sarebbero state

legittime, ragion per cui avrebbe errato il T.A.R. nel pronunziarne l'annullamento.

Il N. ed il P. affermavano, altresì, che, in ogni caso, i loro comportamenti non sarebbero stati caratterizzati né da dolo né da colpa grave.

I medesimi infine:

manifestavano dubbi sulla congruità della quantificazione in € 47.164,46 del risarcimento che era stato corrisposto dall'Università allo S., a seguito dell'accoglimento, da parte del T.A.R., delle doglianze da questi formulate avverso la mancata tempestiva nomina quale professore associato;

ribadivano che la Procura non avrebbe provato la sussistenza del danno da disservizio, in ordine al quale (come da essi già vittoriosamente eccepito nel corso del giudizio di primo grado) era, comunque, maturata la prescrizione quinquennale.

* * * * *

All'esito dell'udienza tenutasi in data 25.6.2015, questa Sezione, considerate le motivate istanze formulate dalle parti private costituite, alle quali non s'era opposto il Pubblico Ministero, emetteva l'ordinanza n.28/2015, con la quale, ravvisata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 295 del c.p.c., disponeva la sospensione del presente giudizio d'appello, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del parallelo procedimento penale, all'epoca ancora pendente per i medesimi fatti illeciti e produttivi di danno erariale.

* * * * *

Recentemente la Procura Generale presso questa Corte ha inoltrato istanza per la prosecuzione del presente giudizio d'appello, segnalando quanto segue relativamente all'iter ed agli esiti del procedimento penale in questione.

Con la sentenza n.231/2016, pubblicata il 29.4.2016, la Corte d'Appello di Messina:

ha confermato la responsabilità penale del rettore T.e del prof. M. per il reato di "tentata concussione continuata", in relazione ai comportamenti che erano stati da essi tenuti durante la fase d'espletamento della procedura concorsuale per la copertura del posto di professore associato (quando, al fine di favorire, in qualsiasi modo, il figlio del M., avevano cercato di condizionare pesantemente, anche mediante esplicite minacce, l'operato del prof. C., membro della commissione esaminatrice);

ha dichiarato l'intervenuta prescrizione delle fattispecie di "concorso in abuso d'ufficio", che erano state contestate al T., al M., al G., al G., al N., al P., al C., alla Z. ed al P., pur ritenendo adeguatamente provati (come già sottolineato dal Tribunale di Messina nella sentenza n.277/2013) i comportamenti illeciti, che erano stati da essi tenuti per impedire la nomina del dott. S..

La sentenza della Corte d'Appello di Messina:

è divenuta irrevocabile in data 18.6.2016 nei riguardi del G., del G., del N., del C. e della Z.;

è stata impugnata innanzi alla Corte di Cassazione dal T., dal M., dal

P. e dal P..

Con la sentenza n.24518/2017 la Corte di Cassazione:

ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal T.e dal M.;

ha respinto i ricorsi proposti dal P.e dal P..

Ciò riferito, la Procura Generale presso questa Corte ha insistito per l'accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado n.1027/2014 e per la conseguente condanna dei sig.ri T., M., G., G., N., P., P., C., Z., M., N.e P. al risarcimento dei danni cagionati all'Università di Messina.

Ad ulteriore sostegno di tali istanze, la Procura Generale ha depositato un supporto informatico (DVD), che le è stato inviato dalla Corte d'Appello di Messina, recante le registrazioni delle intercettazioni telefoniche, degli interrogatori di persone informate sui fatti e delle deposizioni di testimoni, i cui contenuti risultano, peraltro, essere già stati ampiamente illustrati nelle sentenze n.277/2013 del Tribunale di Messina e n.231/2016 della Corte d'Appello di Messina.

* * * * *

Anche il N. ed il P. hanno depositato apposita istanza per la prosecuzione della trattazione dell'appello incidentale, da essi proposto per ottenere la riforma delle statuizioni di condanna, emesse a loro carico dalla sentenza di primo grado n.1027/2014.

* * * * *

Con ulteriori memorie depositate per l'odierna udienza, il T. ed il M. hanno insistito per il rigetto dell'appello proposto dal P.M. contabile nei loro confronti, sostenendo, altresì, quanto segue.

Nel giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale potrebbero assumere effettiva rilevanza soltanto le condotte che sono state qualificate, in sede penale, come “concorso in abuso d’ufficio”, ossia quelle finalizzate, dopo la conclusione della procedura concorsuale, ad impedire la tempestiva assunzione in servizio, in qualità di professore associato, del dott. S., circostanza che aveva comportato l’insorgenza a carico dell’Università dell’obbligo, giudizialmente sancito dal T.A.R. di Catania, di risarcire il danno ingiustamente patito dal medesimo.

Nessuna significativa rilevanza verrebbero, invece, ad assumere nell’ambito del presente giudizio le condotte qualificate in sede penale come “concorso in tentata concussione continuata”, ossia quelle finalizzate ad influire sull’esito della procedura concorsuale, onde favorire il figlio del M..

Orbene, dato che il Giudice penale ha dichiarato l’intervenuta prescrizione dei reati di concorso in abuso d’ufficio, le affermazioni del medesimo Giudice, secondo cui risultano, comunque, ampiamente provati i comportamenti illeciti in questione e la loro imputabilità anche al T. ed al M., non potrebbero assumere alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio di responsabilità amministrativa.

In ogni caso, dato che i comportamenti loro contestati dal P.M. contabile (sulla scorta degli elementi emersi nel corso del procedimento penale) sarebbero stati da essi tenuti al di fuori delle sedute del Consiglio della Facoltà di Veterinaria (Organo competente

a pronunciarsi in ordine alla nomina del dott. S., alle cui riunioni essi non avevano mai partecipato), non sarebbe affatto dimostrato che le manifestazioni delle loro "personali opinioni" in ordine a tale delicata problematica avessero effettivamente influito, in maniera efficiente e determinante, sugli orientamenti che vennero assunti dai componenti del Consiglio di Facoltà in pregiudizio dei legittimi interessi del dott. S..

* * * * *

All'odierna udienza, il P.M. ed i difensori delle parti presenti hanno illustrato le rispettive tesi, ribadendo le conclusioni già formulate per iscritto.

I difensori del T.e del M. hanno, altresì, manifestato dubbi e perplessità in ordine all'utilizzabilità nel presente giudizio di responsabilità amministrativa del supporto informatico (DVD), recentemente trasmesso dalla Corte d'Appello di Messina al P.M. contabile e da questi allegato agli atti di causa, contenente le registrazioni delle intercettazioni telefoniche, degli interrogatori di persone informate sui fatti e delle deposizioni di testimoni, che hanno fatto parte del corredo probatorio, oggetto di ampia disamina nel corso del processo penale.

DIRITTO

Il Collegio Giudicante rileva, preliminarmente, l'infondatezza dei dubbi e delle perplessità che sono stati manifestati, durante l'odierna udienza, dai difensori del T.e del M. in ordine all'utilizzabilità nel presente giudizio di responsabilità amministrativa del DVD

informatico (recentemente trasmesso dalla Corte d'Appello di Messina al P.M. contabile e da quest'ultimo allegato agli atti di causa) contenente le registrazioni delle intercettazioni telefoniche, degli interrogatori di persone informate sui fatti e delle deposizioni di vari testimoni, che hanno fatto parte del corredo probatorio raccolto ed esaminato nel corso del processo penale, in cui sono stati coinvolti, tra gli altri, i medesimi T.e M..

A tal proposito, va rammentato che (tenuto conto delle istanze avanzate dalle parti private costituite e del concorde avviso espresso dal Pubblico Ministero nel corso dell'udienza del 25.6.2015) questa Corte aveva emanato l'ordinanza n.28/2015, con la quale, ravvisata la sussistenza dei presupposti giuridici previsti dall'art. 295 del c.p.c., veniva disposta la sospensione del presente giudizio d'appello, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, del parallelo procedimento penale, all'epoca ancora pendente, che era stato instaurato per i medesimi fatti illeciti.

Appare, quindi, del tutto evidente l'intento di questa Corte di acquisire, ai fini di una più ponderata decisione in ordine all'azione risarcitoria promossa dal P.M. contabile, tutto il materiale probatorio raccolto nel corso del procedimento penale ed ivi oggetto di disamina in sede dibattimentale.

Ne consegue che tale materiale probatorio, ivi compreso quello compendiato nel predetto supporto informatico, può essere legittimamente valutato da questa Corte, al fine di verificare la sussistenza dei profili di responsabilità amministrativa prospettati dal

P.M. contabile.

Va peraltro sottolineato che: i punti salienti delle intercettazioni telefoniche, degli interrogatori di persone informate sui fatti e delle deposizioni testimoniali risultano, comunque, essere stati dettagliatamente illustrati e vagliati nelle sentenze n.277/2013 e n.231/2016, emesse, rispettivamente, dal Tribunale penale e dalla Corte d'Appello di Messina; la fondatezza delle argomentazioni e delle conclusioni esposte nelle predette sentenze è stata sostanzialmente confermata dalla Corte di Cassazione.

* * * * *

Ciò precisato, il Collegio Giudicante reputa, in primo luogo, pienamente fondate le doglianze formulate dalla Procura, la quale ha sostenuto che la Sezione di primo grado ha avuto una visione assai parziale e riduttiva della complessiva fattispecie sottoposta al suo esame e, pertanto, ha ignorato o perlomeno ingiustificatamente sottovalutato molteplici elementi, chiaramente emersi nel corso delle indagini esperite nel corso del procedimento penale.

Infatti, le predette indagini, le cui risultanze sono state oggetto di accurate e puntuali verifiche e di ampi dibattiti svoltisi dinanzi al Tribunale ed alla Corte d'Appello di Messina, hanno acclarato, tra l'altro, che il concorso per la copertura di un posto di professore associato di II^a fascia presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Messina venne bandito nell'anno 2005 non solo e non tanto per colmare un vuoto d'organico ma soprattutto per "sistemare adeguatamente" M.

F. (già in servizio come ricercatore universitario), in conformità ai pressanti “desiderata” del di lui padre M. B. C., che, all’epoca, rivestiva le qualifiche di docente ordinario nella medesima Facoltà e di pro rettore dell’Ateneo ed era, quindi, soggetto assai influente nel locale mondo accademico, anche perché molto “vicino” al rettore T. F., il quale, a sua volta, riteneva di dover incondizionatamente “appoggiare” le pretese avanzate dai due M..

In tale già opaco contesto, risulta che il prof. M. B., nella fase antecedente all’espletamento delle prove concorsuali, tentò di condizionare l’operato del prof. C., membro interno della Commissione esaminatrice, dapprima invitandolo a favorire il proprio figlio F. e successivamente facendogli pervenire, tramite il prof. C., esplicite minacce di gravi ritorsioni, ove il concorso non avesse avuto l’esito da lui auspicato (v. le concordanti dichiarazioni testimoniali rese in proposito dallo stesso C. e dal C.).

Risulta, altresì, che, durante la fase d’espletamento delle prove selettive, il prof. C. ricevette, tramite il prof. C., esplicite minacce di gravi ritorsioni anche da parte del rettore T., ove egli non si fosse adoperato per far vincere il concorso al figlio del prof. M. od, in alternativa (nel caso in cui il giovane M. non fosse stato valutato positivamente), affinché il “concorso andasse in bianco”, ossia si concludesse senza alcun candidato dichiarato idoneo, in modo da lasciare scoperto quel posto di docente (v. in proposito, tra gli altri elementi probatori acquisiti, le dichiarazioni testimoniali del C. e le sostanziali ammissioni dello stesso prof. C.).

La serietà delle minacce rivolte al C. trovò puntuale conferma, una volta che il medesimo rifiutò di piegarsi alle illecite pressioni ricevute, in varie manovre, orchestrate dietro le quinte dal rettore T. e dal prof. M., miranti ad ostacolare pretestuosamente qualsiasi iniziativa intrapresa dal C. (il quale, va rammentato, svolgeva le funzioni di direttore di un importante Dipartimento della Facoltà di Veterinaria) ed a porlo in uno stato di sostanziale isolamento nell'ambiente accademico (v. le dichiarazioni testimoniali rese dal C. e da altri docenti informati sui fatti).

Le indagini svolte nel corso del procedimento penale hanno, inoltre, inequivocabilmente acclarato che, dopo la conclusione della procedura concorsuale (all'esito della quale il figlio del prof. M. fu bocciato mentre furono dichiarati idonei la dott.ssa C. ed il dott. S.), furono ordite ulteriori trame, specificamente finalizzate ad impedire che il posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria venisse coperto.

Tali illecite manovre traevano sempre origine dall'intento, ancora ostinatamente perseguito dal prof. M. B., con l'indispensabile ed incondizionato avallo del rettore T., di salvaguardare, a qualsiasi costo, le aspirazioni del giovane M., al quale, nonostante fosse stato recentemente bocciato, si volevano, comunque, riservare ulteriori "chances", in vista di una prossima procedura concorsuale, che si sarebbe dovuta indire ove il posto di professore associato fosse rimasto scoperto.

In particolare, vi fu una prima fase in cui il rettore T., sempre per

compiacere il prof. M., ritardò l'approvazione degli atti del concorso, onde individuare, con l'ausilio di taluni consulenti giuridici appositamente incaricati, qualche "escamotage", anche di natura meramente formale, per poter annullare la procedura selettiva.

Non avendo avuto buon esito la ricerca di un plausibile "escamotage", il rettore dovette, suo malgrado, approvare gli atti del concorso con decreto del 22.5.2006.

A questo punto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n.117/2000, il Consiglio della Facoltà di Veterinaria avrebbe dovuto provvedere, entro i successivi 60 giorni, alla nomina quale professore associato di uno dei due candidati dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice (ossia la dott.ssa C. o il dott. S.), salva la potestà di deliberare, in presenza di speciali ed obiettive circostanze sopravvenute, da motivarsi adeguatamente, di non procedere ad alcuna nomina.

Orbene, in tale peculiare contesto, per effetto delle manovre ideate ed orchestrate dal rettore T.e dal prof. M. e da essi attuate con la fattiva cooperazione di vari soggetti, facenti parte del Consiglio di Facoltà, loro particolarmente "vicini" (quali i docenti G., P., N. ed, in un secondo tempo, anche il preside G., i quali s'impegnarono in un'opera di assiduo e pressante proselitismo nei confronti di altri colleghi), l'attività del Consiglio di Facoltà fu caratterizzata, dapprima, da una fase d'inerzia (durante la quale, sulla base di motivazioni sovente sostanzialmente pretestuose, non si procedette alla nomina di alcuno dei predetti candidati) e, successivamente, dal

perseguimento dell'obiettivo d'impedire, in qualsiasi modo, l'assunzione del dott. S..

Ciò si verificò anche quando il T.A.R. di Catania, reiteratamente adito dal dott. S., emise ben precise pronunzie, che imponevano al Consiglio di Facoltà specifici ed ineludibili adempimenti.

In particolare, con l'ordinanza n.137 del 29.1.2007 il T.A.R. dispose che il Consiglio di Facoltà avrebbe dovuto deliberare, entro il termine perentorio di 15 giorni, in ordine alla nomina quale professore associato di uno dei due candidati dichiarati idonei dalla Commissione esaminatrice od, in alternativa, decidere di non nominarne alcuno, con l'obbligo, in quest'ultima ipotesi, di fornire ampia e congrua motivazione in ordine al sopravvenuto mutamento delle peculiari esigenze didattiche e scientifiche, per il soddisfacimento delle quali era stata bandita la procedura concorsuale.

Orbene, nella seduta tenutasi il 7.3.2007 (convocata ben oltre il termine fissato dal T.A.R.) il Consiglio di Facoltà si esprime, a maggioranza, per la nomina della dott.ssa C., nonostante fosse ben noto ed ampiamente documentato che la medesima, sin dall'ottobre 2006, prestasse servizio come professore associato presso l'Università di Pisa e che, quindi, non avesse più alcun concreto interesse per il posto di docenza presso l'Università di Messina, al contrario del dott. S., unico soggetto che aveva adito il T.A.R., lamentando le pretestuose lungaggini che sino ad allora avevano caratterizzato, a suo danno, l'operato del Consiglio di Facoltà.

Dopo i dubbi espressi in ordine alla legittimità di tale delibera da parte di alcuni funzionari amministrativi del rettorato, con conseguente richiesta di un parere all'Avvocatura dello Stato, la quale evidenziò che si trattava di un provvedimento palesemente illegittimo e sostanzialmente elusivo dell'ordinanza che era stata emessa dal T.A.R. (in accoglimento delle specifiche doglianze prospettate dallo S.), la problematica inerente la copertura del posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria tornò nuovamente all'esame del Consiglio di Facoltà.

Anche in questo frangente, a seguito di un'assidua opera di pressante proselitismo orchestrata dal rettore T. e dal prof. M. ed attuata con la fattiva cooperazione loro fornita principalmente dal preside G. e dal prof. G., il Consiglio di Facoltà (previo annullamento in autotutela del precedente provvedimento del 7.3.2007, con cui era stata nominata la dott.ssa C., benchè si trattasse di soggetto ormai, da tempo, in servizio presso altra Università) approvò, a maggioranza, una nuova deliberazione, nella quale (al fine d'impedire, comunque, l'assunzione del dott. S., dichiarato idoneo dalla Commissione esaminatrice, e di lasciare, quindi, scoperto il posto di professore associato) si affermava, senz'alcuna congrua motivazione, che il profilo professionale del medesimo S. non appariva rispondente alle esigenze didattiche e scientifiche della Facoltà.

Anche tale deliberazione, tempestivamente impugnata dal soggetto interessato, venne censurata dal T.A.R. di Catania, che ordinò

perentoriamente l'assunzione in servizio dello S., la quale venne finalmente formalizzata in data 3.8.2007.

Seguirono l'accoglimento, da parte del T.A.R. (v. la sentenza n.1534/2009, passata in giudicato), delle istanze avanzate dallo S. per il risarcimento dei danni ingiustamente subiti, a causa della ritardata assunzione in servizio, ed il conseguente esborso, da parte dell'Università di Messina, dell'ingente somma di € 47.164,46 (v. i mandati di pagamento n.937 del 22.1.2010 e n.1990 del 19.2.2010).

* * * * *

Orbene, tenuto conto degli elementi sopra illustrati, il Collegio Giudicante reputa che non possano essere assolutamente condivise le linee argomentative caratterizzanti la sentenza di primo grado n.1027/2014, secondo cui:

l'unica causa efficiente e determinante del danno patrimoniale, patito dall'Università di Messina per effetto dell'avvenuto versamento allo S. della somma di € 47.164,46, a titolo di risarcimento dei danni subiti per l'ingiustificato ritardo con cui gli era stato assegnato il posto di professore associato, andrebbe individuata esclusivamente nelle deliberazioni formalmente emesse dal Consiglio di Facoltà;

considerato, dunque, che l'emanazione di tali provvedimenti illegittimi sarebbe imputabile soltanto a quei membri del Consiglio di Facoltà che, di volta in volta, avevano espresso voto favorevole alla loro approvazione, dovrebbe escludersi qualsiasi concreto profilo di responsabilità nella vicenda in esame sia del rettore T. (in quanto non facente parte del Consiglio di Facoltà) sia del prof. M. B. (che

non aveva partecipato alla votazione di alcuno dei provvedimenti in questione);

i comportamenti tenuti dal preside G. e dagli altri docenti sopra indicati (con esclusione, tuttavia, della M., della P. e del N., nei confronti dei quali s'era già formato il giudicato penale, attestante il carattere doloso delle loro condotte, integranti il reato di "concorso in abuso d'ufficio") sarebbero stati connotati da meri profili di colpa grave, da ravvisarsi, peraltro, soltanto in relazione alle formali dichiarazioni di voto, da essi proferite in occasione delle singole sedute del Consiglio di Facoltà.

In realtà, l'articolato quadro probatorio emerso nel corso del procedimento penale, accuratamente vagliato da questa Corte, dimostra inequivocabilmente che:

il danno patrimoniale patito dall'Università di Messina, per effetto del risarcimento corrisposto al dott. S. (la cui nomina a professore associato venne sistematicamente osteggiata, subendo un notevole ed ingiustificato ritardo), trae la propria essenziale e sostanziale origine dalle complesse e losche trame, ideate dal prof. M. B. e dal rettore T., che furono da essi attuate con la fattiva cooperazione loro fornita principalmente dal preside G., dal prof. G., dal prof. P. e dal prof. N. ed alle quali aderirono in maniera consapevole, anche se con ruoli più marginali, altri componenti del Consiglio di Facoltà, quali i docenti C., Z., P., M., N. e P.;

in tale contesto, le deliberazioni formalmente assunte dal Consiglio di Facoltà venivano a configurarsi come meri tasselli di un assai più

complesso ed ampio mosaico, caratterizzato da plurimi comportamenti antiggiuridici, sovente tenuti “dietro le quinte”, ai quali, dunque, va, senz’alcun dubbio, ricondotta sostanzialmente la genesi del danno erariale;

i comportamenti complessivamente tenuti da tutti i soggetti sopra menzionati sono stati connotati da dolo intenzionale, avendo essi deliberatamente cooperato per conseguire finalità illecite ed in evidente contrasto con l’interesse pubblico;

infatti, lo scopo perseguito non era quello di assicurare, in maniera legittima e tempestiva, alla Facoltà di Veterinaria l’apporto scientifico e didattico di un nuovo docente professionalmente qualificato bensì quello di favorire, a tutti i costi, un soggetto (il dott. F. M., figlio dell’assai influente prof. B. M.), che, anche quando venne sonoramente bocciato in sede concorsuale, andava, comunque, “tutelato” (con la riserva di un’ulteriore “chance”, da sfruttare in occasione dell’espletamento di una nuova procedura selettiva), e tutto ciò in un contesto, invero assai opaco, caratterizzato dalla strenua salvaguardia di delicati “equilibri strategici” tra gruppi di docenti e di “interessi occulti”, all’epoca gravitanti nell’ambiente accademico messinese.

D’altro canto, alle medesime conclusioni sono pervenuti, con dettagliate motivazioni, anche i Giudici penali nelle sentenze:

n.277/2013 del Tribunale di Messina, n.231/2016 della Corte d’Appello di Messina, n.24518/2017 della Corte di Cassazione, che, a prescindere dalle specifiche statuizioni (di condanna o di

dichiarazione di sopravvenuta estinzione per prescrizione di singoli reati) emesse nei riguardi di ciascuno degli imputati, hanno ritenuto ampiamente provati in sede dibattimentale i comportamenti illeciti, dolosamente tenuti dal T., dal M. B., dal G., dal G., dal N., dal P., dal C., dal P.e dalla Z.;

n.614/2008 del Tribunale di Messina, n.226/2012 della Corte d'Appello di Messina e n.21976/2013 della Corte di Cassazione, che, a seguito della celebrazione di separato giudizio, svoltosi con "rito abbreviato", hanno riconosciuto la sussistenza dei fatti illeciti imputati alla M., alla P. ed al N..

* * * * *

Acclarata la connotazione dolosa delle condotte illecite tenute da tutti i soggetti implicati nella vicenda in esame, il Collegio Giudicante reputa che (come peraltro sottolineato dalla stessa Procura di questa Corte nell'atto di citazione) debbano essere adeguatamente ponderati i differenti apporti causali alla produzione del danno, riconducibili ai comportamenti tenuti da ciascuno di essi.

A tal proposito, come già sopra rilevato, appaiono del tutto evidenti i ruoli da protagonisti, che sono stati assunti dal prof. M. B. e dal rettore T. F..

Il M., infatti, è stato l'originario ideatore e promotore delle losche manovre, finalizzate a favorire, con qualsiasi mezzo, il proprio figlio F., aspirante alla nomina a professore associato, e, una volta che il medesimo venne dichiarato inidoneo, ad impedire, comunque, la copertura del posto, osteggiando ad oltranza la nomina del dott. S..

In tale ottica, il prof. M. ha fruito dell'indispensabile ed incondizionato appoggio del rettore T., il quale, in violazione dei proprii doveri d'imparzialità, di tutela della legalità nell'ambito dell'Ateneo e di garanzia del corretto perseguimento degli interessi pubblici, ha fattivamente cooperato con il M. nell'orchestrazione e nell'attuazione delle trame sopra illustrate.

In particolare, per quanto interessa maggiormente in questa sede, è emerso che il M. ed il T. (dopo aver tentato invano d'intimidire uno dei membri della Commissione esaminatrice) hanno pesantemente condizionato le determinazioni assunte dal Consiglio di Facoltà, in modo da orientarle in pregiudizio del dott. S., avvalendosi della notevolissima influenza loro derivante dalle prestigiose posizioni istituzionalmente ricoperte nell'ambito dell'Ateneo messinese.

In tale peculiare contesto, il Collegio Giudicante reputa priva di significativa rilevanza la circostanza che il T. ed il M. non abbiano materialmente partecipato alla formale approvazione delle singole deliberazioni del Consiglio di Facoltà, essendo stato inequivocabilmente provato che i medesimi hanno, sia pur rimanendo "dietro le quinte", ispirato ed orientato, in maniera efficiente e determinante, i comportamenti tenuti dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, che, altrimenti, senza le pressanti "sollecitazioni" loro rivolte dal M. e dal T., non avrebbero avuto alcun ragionevole motivo nè alcun comprovato interesse personale a ritardare la copertura del posto di professore associato e ad osteggiare sistematicamente e pretestuosamente la nomina del dott.

S..

Ciò assodato, il Collegio Giudicante reputa pienamente fondata e condivisibile la tesi della Procura, secondo cui, ove un danno erariale sia, in qualche modo, ricollegabile ad un provvedimento amministrativo illegittimamente emesso da un Organo collegiale, la norma contenuta nell'art. 1, comma 1-ter, della L. n.20/1994 (secondo cui: "Nel caso di deliberazioni di Organi collegiali, la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole"):

se, da un lato, sancisce l'ovvio principio che non possano essere chiamati a rispondere del danno i componenti dell'Organo che si siano opposti all'adozione dell'atto illegittimo;

da un altro lato, non esclude affatto, in sé e per sé, che il danno possa essere imputato anche a quei soggetti, legati da un rapporto di servizio con la P.A., che, pur non avendo formalmente partecipato all'emanazione del provvedimento, abbiano, comunque, influito in maniera efficiente e determinante sulla formazione della volontà di coloro che procedettero alla sua materiale approvazione.

In tale ottica, deve, dunque, ritenersi indubbiamente ammissibile, nell'ambito dell'istituto della responsabilità amministrativa per danno erariale, la tipologia del "concorso morale" nel compimento del fatto illecito, ove risulti provato che un soggetto, abusando dei poteri e dell'influenza derivantigli dalla posizione da lui ricoperta nell'ambito di una P.A., abbia indotto, sia pur "ab externo", i componenti di un Organo collegiale ad assumere scelte illegittime e suscettibili di

arrecare danno alle pubbliche finanze.

Opinando diversamente, si perverrebbe a conclusioni illogiche, contrarie ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di responsabilità risarcitoria per fatti illeciti di natura plurisoggettiva e sinanche paradossali, come ben sottolineato dalla Procura nell'atto d'appello proposto avverso la sentenza n.1027/2014, con la quale il Giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza di qualsiasi profilo di responsabilità proprio in capo a quei soggetti (quali il rettore T. ed il prof. M.) che erano stati gli ideatori, i promotori ed i principali attuatori delle manovre illecite da cui è scaturito il danno erariale.

Ne consegue che, in accoglimento del gravame proposto dalla Procura regionale e previa integrale riforma di quanto statuito nei loro confronti dalla sentenza n.1027/2014, il rettore T. F. ed il prof. M. B. vanno riconosciuti corresponsabili del danno indiretto patito dall'Università di Messina per effetto del risarcimento che essa ha dovuto corrispondere al dott. S..

Passando ad una più dettagliata disamina dei ruoli assunti nella complessiva vicenda dagli altri soggetti convenuti nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, il Collegio Giudicante rileva quanto segue.

Il G. (preside della Facoltà di Veterinaria), agendo come "longa manus" del rettore T. ed in piena sintonia con il prof. M., si adoperò alacramente (benchè sovente si astenesse formalmente dall'esprimere il proprio voto in occasione delle singole deliberazioni) per condizionare, mediante un'opera di assiduo proselitismo svolta

nei riguardi dei componenti del Consiglio di Facoltà a lui più “vicini” (anche mediante la convocazione di “riunioni strategiche ristrette”, che si tenevano nel suo ufficio), le decisioni che avrebbe dovuto assumere tale Organo, onde ritardare pretestuosamente l’adozione dei dovuti provvedimenti e/o, comunque, orientarne il contenuto in pregiudizio del dott. S., e ciò anche quando si trattava di ottemperare a precise statuizioni emesse dal T.A.R. di Catania in favore del medesimo.

Il prof. G., in veste di “fedelissimo” del M., partecipò con inesauribile zelo alla sistematica attività di proselitismo, finalizzata ad influenzare le decisioni del Consiglio di Facoltà, in modo da orientarle in pregiudizio del dott. S., uniformando, altresì, in tali sensi le proprie scelte in occasione delle varie deliberazioni adottate dal predetto Organo.

I professori N. e P., aderendo alle pressanti sollecitazioni loro rivolte, non solo parteciparono assai attivamente alle “riunioni strategiche ristrette”, convocate, di volta in volta, dal M., dal G. ecc. per concordare gli orientamenti da seguire, in pregiudizio dello S., durante le sedute del Consiglio di Facoltà (orientamenti ai quali essi stessi si uniformarono costantemente nell’esprimere le proprie dichiarazioni di voto), ma si resero anche promotori, rispettivamente, nelle sedute del 15.11.2006 e del 23.11.2006, dell’approvazione di due deliberazioni, aventi finalità ingiustificatamente “dilatatorie” dell’urgente soluzione da dare alla problematica della copertura del posto di professore associato.

I professori C., Z., P., M., N.e P., sia pur assumendo ruoli più marginali rispetto a quelli svolti dai soggetti sopra menzionati, condivisero consapevolmente le illecite finalità sottese alle losche manovre ideate dal M. e dal T., da costoro attuate con la fattiva cooperazione del G., del G., del P. e del N., e, di conseguenza, si adoperarono anch'essi per la loro buona riuscita, uniformando, altresì, in tali sensi i loro comportamenti in occasione delle sedute del Consiglio di Facoltà.

Va ribadito, quindi, che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado nella sentenza n.1027/2014, tutti i soggetti citati in giudizio dal P.M. contabile debbono essere riconosciuti corresponsabili, a titolo di dolo intenzionale, dei danni patiti dall'Università di Messina, per effetto del risarcimento che essa ha dovuto corrispondere al dott. S., e ciò in considerazione dei complessivi comportamenti da essi illecitamente tenuti (anche al di fuori delle sedute del Consiglio di Facoltà) nell'articolata vicenda in esame.

* * * * *

A questo punto, il Collegio Giudicante reputa necessario sottolineare che la comprovata sussistenza a carico anche del N. e del P. di chiari profili di responsabilità dolosa per il danno indiretto, che essi hanno contribuito a cagionare all'Università di Messina, comporta ovviamente il rigetto, da parte di questa Sezione, o, comunque, l'<assorbimento> delle doglianze prospettate nell'appello incidentale, da essi proposto avverso i capi della sentenza n.1027/2014, con cui

il Giudice di primo grado aveva disatteso alcune argomentazioni da essi addotte a loro difesa.

* * * * *

Passando alla disamina del motivo di gravame formulato dalla Procura regionale avverso la statuizione con cui la Sezione di primo grado ha integralmente rigettato la domanda risarcitoria concernente il danno da disservizio, il Collegio Giudicante reputa che esso sia sostanzialmente fondato.

A tal proposito, appare del tutto evidente che, a causa del notevole ed ingiustificato ritardo con cui si procedette alla copertura del posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria, nell'ambito della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Messina venne a mancare, sia pur temporaneamente, la prestazione di uno specifico servizio didattico e scientifico (che avrebbe dovuto essere fornito proprio dal vincitore della procedura concorsuale), che lo stesso Ateneo aveva ritenuto indispensabile all'epoca in cui aveva bandito il relativo concorso.

Ciò comportò indubbiamente un rilevante "vulnus" nella struttura organizzativa ed una minore funzionalità dell'attività della Facoltà di Veterinaria e, quindi, il mancato conseguimento, per un rilevante arco temporale, delle peculiari finalità d'interesse pubblico sottese all'indizione della procedura concorsuale in questione, con conseguente insorgenza di un "danno da disservizio", economicamente valutabile.

Orbene, tenuto conto degli elementi sopra illustrati, il Collegio

Giudicante reputa che tale voce di danno possa essere quantificata, in via equitativa (ai sensi dell'art. 1226 del c.c., essendone assai difficoltosa una determinazione analitica), nella misura di € 10.000,00.

Il correlativo onere risarcitorio va posto a carico di tutti i soggetti citati in giudizio dalla Procura, che, con i loro illeciti comportamenti, contribuirono a determinare il notevole ritardo con cui il posto di professore associato venne coperto, ad esclusione del N. e del P., i quali hanno formalmente riproposto in grado d'appello l'eccezione di maturata prescrizione quinquennale (già accolta dalla Sezione di primo grado) della specifica domanda risarcitoria formulata dalla Procura relativamente a tale voce di danno.

L'eccezione di prescrizione sollevata dal N. e dal P. appare, infatti, giuridicamente fondata, considerato che:

il danno da disservizio venne a cessare nell'agosto del 2007, per effetto dell'avvenuta copertura del posto di professore associato, a seguito dell'assunzione del dott. S.;

il primo atto interruttivo della prescrizione risulta costituito dall'invito a dedurre, con contestuale atto di costituzione in mora, che venne notificato ai medesimi N. e P. nell'ottobre 2013.

* * * * *

Essendosi, come già detto, in presenza di comportamenti dolosi tenuti da tutti i soggetti citati in giudizio dal P.M. contabile, nella fattispecie in esame trova applicazione la norma contenuta nell'art. 1, comma 1-quinquies, della L. n.20/1994, secondo cui tutte le persone

che hanno concorso dolosamente a cagionare il danno erariale sono tenute al relativo risarcimento, con vincolo di solidarietà passiva nei confronti dell'Amministrazione danneggiata.

* * * * *

Per quanto riguarda la tematica della ripartizione del complessivo onere risarcitorio nell'ambito dei rapporti interni tra i vari soggetti riconosciuti responsabili del danno erariale, il Collegio Giudicante rileva preliminarmente che:

il nocumento patrimoniale indiretto, patito dall'Università di Messina, per effetto di quanto essa ha dovuto versare al dott. F. S., in esecuzione della sentenza n.1534/2009 del T.A.R. Sicilia- Sezione di Catania (passata in giudicato, in quanto non appellata dall'Amministrazione, in conformità alle valutazioni espresse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato), ammonta ad € 47.164,46 (ivi compresa la rifusione delle spese legali);

tale somma è stata liquidata dall'Amministrazione universitaria in ottemperanza alle chiare e vincolanti statuizioni contenute nella predetta sentenza del T.A.R. di Catania (con conseguente palese inconferenza delle doglianze formulate, su tale specifica tematica, dal N. e dal P. nell'appello incidentale inoltrato a questa Corte) ed è stata versata allo S., in due "tranches", con i mandati di pagamento n.937 del 22.1.2010 e n.1990 del 19.2.2010;

il danno da disservizio (scaturito dal notevole ed ingiustificato ritardo con cui si procedette alla copertura del posto di professore associato presso la cattedra di Clinica Chirurgica Veterinaria) è stato

quantificato da questa Corte in € 10.000,00.

Ciò precisato, il Collegio Giudicante reputa che, tenuto conto dei criteri di proporzionalità che sono stati prospettati dal P.M. contabile nell'atto di citazione, che appaiono pienamente condivisibili, in quanto giustificati dai differenti contributi causali alla produzione del danno (sopra ampiamente illustrati), e fermo restando il vincolo di solidarietà passiva, sussistente (ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, della L. n.20/1994) in favore dell'Università di Messina, il complessivo onere risarcitorio debba essere ripartito, nell'ambito dei rapporti interni tra i vari soggetti condannati, nelle misure di seguito specificate:

€ 9.500,00 ciascuno, a carico del T.e del M.;

€ 5.500,00 ciascuno, a carico del G. e del G.;

€ 4.500,00 ciascuno, a carico del P. e del N. (e ciò in considerazione del fatto che, relativamente alle quote del danno da disservizio loro imputabili, è stata dichiarata la maturata prescrizione);

€ 2.694,07 ciascuno, a carico del C., del P., della Z., del N., della M. e della P..

* * * * *

La sorte capitale dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dal mese di febbraio 2010 (epoca in cui l'Università di Messina concluse il pagamento di quanto dovuto al dott. S.) e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali, da computarsi da tale ultima data e sino al soddisfo del credito erariale.

* * * * *

Deve intendersi “assorbita” ogni ulteriore questione prospettata dalle parti, in quanto ritenuta da questo Giudice non avente significativa rilevanza per la decisione della causa.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, accogliendo il gravame proposto dalla Procura regionale, riforma la sentenza n.1027/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in data 11.9.2014, e, per l'effetto,

CONDANNA

T. F., M. B. C., G. G., G. S., N. P. P., P. A., C. S., P. G., Z. A., N. F., M. M. e P. M. G. (riconosciuti responsabili di comportamenti dolosi, forieri di danno erariale) a pagare, con vincolo di solidarietà passiva nei confronti dell'Amministrazione danneggiata (ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, della L. n.20/1994), in favore dell'Università degli Studi di Messina la complessiva somma di € 55.164,46, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dal mese di febbraio 2010 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali, da computarsi da tale ultima data e sino al soddisfo del credito erariale.

Nell'ambito dei rapporti interni tra i soggetti corresponsabili del danno erariale, il complessivo onere risarcitorio va ripartito nelle misure di seguito specificate:

€ 9.500,00 ciascuno, a carico del T.e del M.;

€ 5.500,00 ciascuno, a carico del G. e del G.;

€ 4.500,00 ciascuno, a carico del P. e del N.;

€ 2.694,07 ciascuno, a carico del C., del P., della Z., del N., della M.

e della P..

Viene rigettato l'appello incidentale proposto avverso la sentenza n.1027/2014 da N. P. P. e da P. A. (salva la conferma, nei loro confronti, della specifica statuizione inerente la maturata prescrizione della domanda risarcitoria concernente il danno da disservizio).

Restano ferme, in quanto non impugnate da alcuno, le statuizioni di condanna che erano state emesse dal Giudice di primo grado nei riguardi del N., della M. e della P. per il risarcimento (nella misura di € 2.000,00 ciascuno) del danno inferto all'immagine ed al prestigio dell'Università di Messina.

I sig.ri T., M., G., G., N., P., C., P., Z., N., M. e P. vengono, altresì, condannati, in parti uguali tra loro, al pagamento, in favore dello Stato, delle spese inerenti il presente giudizio d'appello, quantificate, a cura della segreteria, in complessivi € 7.860,27.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2017.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.TO (Valter Del Rosario)

F.TO (Giovanni Coppola)

Depositata in segreteria.

Palermo,12/10/2017

Il direttore della segreteria

F.TO Dott.Fabio Cultrera

NOTA SPESE II GRADO	FUGLI	IMPORTO
1 ORIGINALE ATTO DI APPELLO PR	5	80,00
19 COPIE ATTO PREDETTO PER NOTIFICA	5	1.520,00
1 ORIGINALE D.P. FISSAZIONE UDIENZA	1	16,00
N.24 COPIE ATTO PREDETTO PER NOTIFICA	1	384,00
1 ORIGINALE ORDINANZA	6	96,00
N.24 COPIE ATTO PREDETTO PER NOTIFICA	6	2.304,00
1 ORIGINALE ATTO DI IRASSUNZIONE	4	64,00
24 COPIE ATTO PREDETTO PER NOTIFICA	4	1.536,00
1 ORIGINALE SENTENZA	13	208,00
1 COPIA ATTO PREDETTO PER NOTIFICA	13	208,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		1444,27
IMPORTO TOTALE		7860,27
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA		
DOTT.FABIO CULTRERA		

